

19 maggio 2021

La gestione dei rifiuti urbani delle imprese dopo il d.lgs. 116/2020

Scelta dei fornitori di servizi, comunicazione al Comune, consigli pratici e suggerimenti per le imprese

Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell'Ambiente

Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti Ambientali (Ass.I.E.A.)



Recepimento delle Direttive «Circular Economy»

Decreti legislativi	Direttive attuate	Argomenti	In vigore dal
116/2020	Direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE	Norme in materia di rifiuti e imballaggi - Modifiche al Dlgs 152/2006	26/9/2020 [classificazione 1/1/2021]
118/2020	Direttiva 2018/849/UE	Norme in materia di rifiuti di pile e accumulatori e di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee) - Modifiche al Dlgs 188/2008 ed al Dlgs 49/2014	27/9/2020
119/2020	Direttiva 2018/849/UE	Norme in materia di veicoli fuori uso - Modifiche al Dlgs 209/2003	27/9/2020
121/2020	Direttiva 2018/850/UE	Norme in materia di discariche - Modifiche al Dlgs 36/2003	29/9/2020

Direttiva 2018/851/UE: considerando 10

«Occorre intendere i rifiuti urbani come corrispondenti ai tipi di rifiuti figuranti nel **capitolo 15 01** e nel **capitolo 20**, a eccezione dei codici 20 02 02, 20 03 04 e 20 03 06 [...]. I rifiuti che rientrano in altri capitoli di tale elenco **non** dovrebbero essere ritenuti rifiuti urbani [...].

La definizione di «rifiuti urbani» nella presente direttiva è introdotta al fine di definire l'ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo. Essa è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti e comprende pertanto i rifiuti domestici e quelli provenienti da altre fonti che sono **gestiti da o per conto dei comuni oppure direttamente da operatori privati»**

Direttiva 2018/851/UE

Art. 1, n. 3) l'articolo 3 [della Direttiva 2008/98/CE]

è così modificato:

«rifiuti urbani»:

[...]

b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;

Legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea

Art. 16, comma 1

«Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, e della direttiva (Ue) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: [...]

lett. c) riformare il sistema delle definizioni e delle classificazioni, di cui agli articoli 183, 184 e 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 3), della direttiva (Ue) 2018/851 e all'articolo 1, numero 2), della direttiva (Ue) 2018/852, e modificare la disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garantire uniformità sul piano nazionale»

Legge 4 ottobre 2019, n. 117 - Legge di delegazione europea

«lett. d) razionalizzare e disciplinare il sistema tariffario al fine di incoraggiare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni di cui all'allegato IV-bis alla medesima direttiva (Ue) 2008/98/Ce nonché di garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 12), della direttiva (Ue) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- 1) prevenire la formazione dei rifiuti, incentivando comunque una gestione più oculata degli stessi da parte degli utenti;
- 2) individuare uno o più sistemi di misurazione puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa correlata al principio "chi inquina paga"»

Nuova classificazione dei rifiuti



Le definizioni

Nuova definizione di rifiuti urbani

in vigore dal 1° gennaio 2021 (art. 183, comma 1, lett. b-ter], d.lgs. 152/2006)

- Oltre ai rifiuti i rifiuti domestici, nel novero degli **urbani** sono ricompresi i rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici
- Nuovo allegato L-quater: elenco dei rifiuti «urbani prodotti dalle attività economiche»
- Nuovo allegato L-quinquies: elenco delle attività che producono rifiuti «**urbani prodotti dalle attività economiche**»

Le definizioni

Art. 183 comma 1, lett. b-ter) "**rifiuti urbani**":

Art. 183 – (Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

*[...] **b-ter) “rifiuti urbani:** [...]*

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

Le definizioni

[...]

b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati

Art. 183, comma 1, lett. b-sexies)

«I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione».

Classificazione

«**Allegato L-quinquies** - Elenco **attività che producono** rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) [**rifiuti urbani**]

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

«Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe».

Classificazione

- Le «**Attività industriali con capannoni di produzione**» (categoria 20 del D.P.R. 158/1999) **NON** sono comprese nell'allegato L-quinquies e perciò **NON possono produrre rifiuti urbani**
- Per quanto riguarda gli uffici, le mense, gli spogliatoi, le parti comuni degli insediamenti industriali, **l'interpretazione ad oggi prevalente considera queste aree come capaci di produrre rifiuti urbani**

Classificazione

- Circolare MITE:
- C) Locali ove si producono rifiuti “urbani” con riferimento alle diverse categorie di utenza.
- 1. Attività industriali – rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera c) del TUA
- Occorre brevemente ricordare che l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”. Ciò potrebbe condurre alla conclusione che queste attività diano luogo solo alla produzione di rifiuti speciali.
- Tuttavia, **l’art. 184, comma 3, lettera c) del TUA definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, per cui appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.**
- **[in realtà è più probabile che vi sia stato un errato coordinamento normativo]**

Classificazione

«**Allegato L-quater** - Elenco **dei rifiuti** di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>

Classificazione

«**Allegato L-quater** - Elenco **dei rifiuti** di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

«Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile».

Rifiuti urbani e rifiuti speciali

Art. 184

- **Comma 2** - Sono «rifiuti urbani» i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter
- **Comma 3** - Sono «rifiuti speciali»:

«a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2; [ma i rifiuti da lavorazioni industriali sono sempre diversi dai rifiuti urbani!]

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 [rifiuti urbani];



Rifiuti urbani e rifiuti speciali

Comma 3 - Sono «rifiuti speciali»: [...]

*e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività **commerciali** se diversi da quelli di cui al comma 2 [rifiuti urbani];*

*f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività di servizio** se diversi da quelli di cui al comma 2 [rifiuti urbani];*

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

*h) i rifiuti derivanti da **attività sanitarie** se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) [rifiuti urbani];*

i) i veicoli fuori uso».



Le definizioni

Nuova definizione di rifiuti urbani

Con gli allegati:

- **L-quater**: elenco dei rifiuti «**urbani prodotti dalle attività economiche**»
- **L-quinquies**: elenco delle attività che producono rifiuti «urbani prodotti dalle attività economiche»

Lo Stato ha individuato:

- Le «altre fonti» che generano rifiuti urbani
- I rifiuti che sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Le definizioni

Nuova definizione di rifiuti urbani

- **Non vi sono margini di discrezionalità nell'individuazione dei «nuovi rifiuti urbani prodotti dalle attività economiche».**

Non è possibile – né per i Comuni né per le imprese - valutare se i rifiuti elencati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività economiche individuate dall'allegato L-quinquies sono «simili per natura e composizione ai rifiuti domestici» o meno

- **Non sono stati posti limiti quantitativi al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta**

I rifiuti elencati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività economiche individuate dall'allegato L-quinquies sono sempre rifiuti urbani

Le definizioni

Circolare MITE:

«D) Possibilità di fissazione di una quantità massima di rifiuti urbani conferibili al sistema pubblico, a seguito dell'eliminazione della potestà comunale di assimilazione.

Riguardo a tale punto, occorre ribadire che **il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, facendo venir meno, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche i limiti quantitativi già stabiliti dai regolamenti comunali**».

Tassa Rifiuti



TARI

- Riferimenti normativi:
- **Legge n. 147 del 2013, articolo 1, commi da 641 a 668**
- **Non modificata dal D.Lgs. 116/2020**



TARI

- **Presupposto**
- Il **presupposto** della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di **locali o di aree scoperte**, a qualsiasi uso adibiti, *suscettibili* di produrre rifiuti urbani.



Assimilabili e assimilati

- D.Lgs. 152/2006 - ART. 184 (classificazione)
– **Vigente fino al 31/12/2020**
 - 1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 - **2. Sono rifiuti urbani:**
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - **b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);**
-

Assimilabili e assimilati

- D.Lgs. 152/2006 - ART. 198 comma 2
– **Vigente fino al 25/09/2020**
- 1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, **spettano allo Stato:**
- [...] e) **la determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani.**
- Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, **sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.**

TARI

- **Rifiuti speciali (non assimilabili)**
- (L. 147/2013, art. 1, comma 649, primo periodo)
- **Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.**

TARI

- **Rifiuti speciali (non assimilabili)**

- (L. 147/2013, art. 1, comma 649,)

- «Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione».



TARI

- Aree non assoggettate
- Ministero dell'Economia e delle Finanze Risoluzione n° 2/DF del 9 dicembre 2014
- *“Con il medesimo regolamento il **comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili**”*
- Questo potere, secondo il Ministero, è esercitato dal comune “nel solo ristretto ambito in cui gli è consentito, poiché, ovviamente laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il comune non ha alcun spazio decisionale, in quanto queste superfici sono già escluse *ex lege* dalla TARI”
- Lo stesso ragionamento avrebbe potuto essere applicato al caso in cui i rifiuti assimilabili fossero stati prodotti in quantità superiore rispetto ai limiti quantitativi per l'assimilazione posti dal regolamento comunale. I rifiuti, speciali per origine, sarebbero rimasti tali e non sarebbero stati assimilati agli urbani

TARI

- **Riduzioni per rifiuti speciali assimilati avviati al recupero**
- “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, **il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.
(Art. 1, comma 649, secondo periodo)

TARI

- **Determinazione della tariffa**
- 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- Quindi utilizza, in luogo della rilevazione puntuale della quantità di rifiuti prodotti, **coefficienti presuntivi**



La scelta delle modalità di gestione



Scelta delle modalità di gestione

- Buona parte delle superfici delle attività economiche **(diverse dalle attività industriali, edili e agricole)** diviene **tassabile in quanto suscettibile di produrre rifiuti urbani** [presupposto oggettivo per l'applicazione della TARI].
- L'elenco dei nuovi rifiuti urbani prodotti dalle attività economiche **non prevede limiti quantitativi**, perciò **viene meno la possibilità, in precedenza esistente, di escludere dalle superfici imponibili le aree che producono rifiuti in quantità superiori alla capacità di raccolta del singolo comune** (che in passato erano determinate mediante i limiti quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali posti dai regolamenti comunali).

Scelta delle modalità di gestione

Art. 198, comma 2-bis. Le utenze non domestiche **possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.**

Scelta delle modalità di gestione

Art. 238, comma 10.

«Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani [...] che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».

Scelta delle modalità di gestione

Il riferimento alla **«componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti»** è stato inserito nell'articolo 238 - (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) - del D.Lgs. 152/2006, che disciplinava il regime di TIA2 di fatto superato dall'istituzione della Tassa Rifiuti (TARI) operata dalla Legge 147/2013, ma un'interpretazione sistematica della nuova disposizione conduce a ritenere che **l'esclusione prevista sia in realtà riferita alla componente variabile della TARI.**

DPR 158/99 Art. 6. Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.

Termini e modalità di comunicazione



Comunicazione

- Deve essere comunicata, al gestore del servizio [o al Comune], la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni.
- Impegno quinquennale e **NON** necessariamente contratto quinquennale [Circolare MITE]



Comunicazione

- Possibili opzioni per la gestione dei rifiuti urbani prodotti negli uffici, nelle mense, negli spogliatoi, ecc. degli insediamenti industriali:
 1. TUTTI i rifiuti urbani conferiti ad operatori privati: ESENZIONE componente variabile della TARI
 2. ALCUNE TIPOLOGIE di rifiuti urbani conferiti ad operatori privati: RIDUZIONE componente variabile della TARI proporzionale alla quantità di rifiuti avviata autonomamente al riciclo [recupero secondo MITE] sulla base delle disposizioni del Regolamento comunale
 3. TUTTI i rifiuti urbani conferiti al gestore del servizio pubblico di raccolta: nessuna riduzione
- [interpretazione MEF]

Termine per comunicare l'opzione

D.-L. 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici», Art. 30 comma 5

«La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno».

Termine per comunicare l'opzione

Disegno di legge di conversione del D-L «sostegni» – Testo approvato dal Senato

«La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

Come comunicare l'opzione

- La maggior parte dei Comuni non ha ancora predisposto una specifica modulistica per comunicare la scelta delle modalità di gestione dei nuovi rifiuti urbani
- La circolare del MITE specifica che:
*«la comunicazione, relativa alla scelta di affidarsi a un gestore alternativo a quello del servizio pubblico, **deve riportare le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani prodotti oggetto di avvio al recupero [...]».***

Come comunicare l'opzione

Spett.le
COMUNE DI _____

DICHIARAZIONE TARI – Tassa Rifiuti

inviata in ottemperanza agli obblighi di cui al D. Lgs. 116/2020
si dichiara per l'

UTENZA NON DOMESTICA

Il sottoscritto

COGNOME			NOME		
NATO A	IL		CODICE FISCALE		
COMUNE DI RESIDENZA PROV.	C. A. P.		INDIRIZZO: VIA N. SCALA PIANO INTERNO		

in qualità di TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE

ALTRÒ _____

COGNOME e NOME per DITTA INDIVIDUALE o PROFESSIONISTA - DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE					
MARCHIO, INSEGNA o SIGLA EVENTUALE					
CODICE FISCALE			PARTITA IVA		
SEDE LEGALE C. A. P. PROV.			INDIRIZZO: VIA N. SCALA PIANO INTERNO		
RECAPITO PER INVIO CORRISPONDENZA C. A. P. PROV.			INDIRIZZO: VIA N. SCALA PIANO INTERNO		
<small>(obbligatorio)</small>					
TEL.	CELL.	PEC	E.MAIL		

D I C H I A R A

per locali e le aree siti nell'UNITA' PRODUTTIVA censita nel Comune di _____ ():

in via _____ n. _____ edificio _____ scala _____ piano _____ interno

Titolo di possesso: Proprietà Locazione o altro titolo da _____



Come comunicare l'opzione

in via _____ n. _____ edificio _____ scala _____ piano _____ interno _____

Titolo di possesso: Proprietà Locazione o altro titolo da _____

Cat. Catastale _____ sez. . _____ foglio _____ num./partic../mappale _____ subalterno _____

Cat. Catastale _____ sez. . _____ foglio _____ num./partic../mappale _____ subalterno _____

Cat. Catastale _____ sez. . _____ foglio _____ num./partic../mappale _____ subalterno _____

Cat. Catastale _____ sez. . _____ foglio _____ num./partic../mappale _____ subalterno _____

Cat. Catastale _____ sez. . _____ foglio _____ num./partic../mappale _____ subalterno _____

Cat. Catastale _____ sez. . _____ foglio _____ num./partic../mappale _____ subalterno _____

Cat. Catastale _____ sez. . _____ foglio _____ num./partic../mappale _____ subalterno _____

Cat. Catastale _____ sez. . _____ foglio _____ num./partic../mappale _____ subalterno _____

Cat. Catastale _____ sez. . _____ foglio _____ num./partic../mappale _____ subalterno _____

Sezione 1 - ATTIVITA' EFFETTIVAMENTE SVOLTE nei locali oggetto della presente dichiarazione:

ATTIVITA' PRINCIPALE SVOLTA NELL'UNITA' LOCALE	Codice Attività (ATECO 2007)
ALTRA EVENTUALE ATTIVITA' SVOLTA NELL'UNITA' LOCALE	Codice Attività (ATECO 2007)

Selezionare la classificazione attività di appartenenza:

Allegare Visura CCIAA

ATTIVITA' CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

- INDUSTRIA
- IMPRESA AGRICOLA
- IMPRESA EDILE

Selezionare una delle seguenti opzioni per i rifiuti di tipo urbano urbani provenienti da locali diversi dalle aree di produzione, lavorazione e stoccaggio:

- OPZIONE PER AVVIO AL RECUPERO IN PROPRIO (validità 5 anni)
- OPZIONE PER CONFERIMENTO AL SERVIZIO PUBBLICO



Come comunicare l'opzione

Sezione 2 – TIPOLOGIA E QUANTITATIVI STIMATI di rifiuti prodotti dalla propria attività di cui all'allegato L QUATER D.LGS. 116/2020 (nuovi rifiuti urbani)

Codice EER/CER	KG ANNUI	L'azienda, dall'entrata in vigore delle nuove norme, OPTEREBBE PER: (crocettare la voce scelta):	
		<input type="checkbox"/> conf.al comune	<input type="checkbox"/> gestione in proprio
		<input type="checkbox"/> conf.al comune	<input type="checkbox"/> gestione in proprio
		<input type="checkbox"/> conf.al comune	<input type="checkbox"/> gestione in proprio
		<input type="checkbox"/> conf.al comune	<input type="checkbox"/> gestione in proprio
		<input type="checkbox"/> conf.al comune	<input type="checkbox"/> gestione in proprio
		<input type="checkbox"/> conf.al comune	<input type="checkbox"/> gestione in proprio
		<input type="checkbox"/> conf.al comune	<input type="checkbox"/> gestione in proprio
		<input type="checkbox"/> conf.al comune	<input type="checkbox"/> gestione in proprio
		<input type="checkbox"/> conf.al comune	<input type="checkbox"/> gestione in proprio
		<input type="checkbox"/> conf.al comune	<input type="checkbox"/> gestione in proprio

Variazione della superficie imponibile



Superfici imponibili

- Le nuove disposizioni hanno chiarito che le aree dedicate alle lavorazioni industriali e i relativi magazzini **NON possono produrre rifiuti urbani e quindi NON sono assoggettate a TARI**
- È opportuno inoltrare al Comune una **formale istanza di variazione della superficie imponibile**

Superfici imponibili


- Circolare MITE:

«Ciò comporta che:

- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;
- continuano, invece, ad applicarsi i prelievi sui rifiuti, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Per la tassazione di dette superfici si tiene conto delle disposizioni del D. P. R. n. 158 del 1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies alla Parte IV del D. Lgs. n. 152 del 2006;
- resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, poiché il comma 649, ma anche il comma 10 dell'art. 238, come innanzi interpretati, prevedono l'esclusione della sola componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e cioè della parte variabile.»

Superfici imponibili


2020



AREE IMPONIBILI

AREE NON IMPONIBILI

2021



Superfici imponibili



Comune di
Milano

Area Gestione Fiscalità e Controlli
Unità Tributo sui Rifiuti

TARI - UTENZE NON DOMESTICHE

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE

1. VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Indicare nel riquadro che segue la situazione **PRECEDENTE** alla variazione che si vuole comunicare

PERSONA GIURIDICA	DENOMINAZIONE _____
	Sede legale _____ Via _____ n. _____ CAP _____
	Cod. fiscale _____ P.IVA _____
	Telefono n. ¹ _____ Cellulare n. ¹ _____
	Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ¹ _____
	Indirizzo e-mail ¹ _____
	Nominativo del Rappresentante legale _____
	Residente _____ Cod. fiscale _____ CODICE ATECO dell'attività _____

_____ **dichiara**
che dal _____ è avvenuta la seguente variazione:

Indicare nel riquadro seguente **SOLO** il/i dato/i variato/i

PERSONA GIURIDICA	DENOMINAZIONE _____
	Sede legale _____ Via _____ n. _____ CAP _____
	Cod. fiscale _____ P.IVA _____
	Telefono n. ¹ _____ Cellulare n. ¹ _____
	Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ¹ _____
	Indirizzo e-mail ¹ _____
	Nominativo del Rappresentante legale _____
	Residente _____ Cod. fiscale _____ CODICE ATECO dell'attività _____

¹ questi dati sono facoltativi ma importanti per una gestione efficace delle comunicazioni

2. VARIAZIONE DATI CATASTALI/SUPERFICIE/DESTINAZIONE D'USO

che dal _____ è avvenuta la seguente variazione:

Indicare la situazione **precedente** alla variazione

- Foglio _____ Mappale _____ Sub. _____ Via _____ n. _____
Superf. calpestabile mq _____ Destinazione d'uso _____
- Foglio _____ Mappale _____ Sub. _____ Via _____ n. _____
Superf. calpestabile mq _____ Destinazione d'uso _____

Indicare la situazione **successiva** alla variazione che si vuole comunicare

- Foglio _____ Mappale _____ Sub. _____ Via _____ n. _____
Superf. calpestabile mq _____ Destinazione d'uso _____
- Foglio _____ Mappale _____ Sub. _____ Via _____ n. _____
Superf. calpestabile mq _____ Destinazione d'uso _____

Milano, _____ **Firma del denunciante** _____

NOTE:

Grazie per l'attenzione

Paolo Pipere

Consulenza giuridica ambientale

Formazione e ricerca

www.pipere.it

